

Massime notarili e orientamenti professionali

La scissione "asimmetrica"

a cura di Angelo Busani

I principi di comportamento provenienti dal mondo notarile per dar corso alla scissione asimmetrica, vale a dire quella particolare procedura di scissione (di cui all'art. 2506, comma 2, c.c.) nella quale a uno o più soci della società scissa non vengono assegnate le partecipazioni della società beneficiaria ma viene loro attribuita una maggior partecipazione nella società scissa.

Scissione asimmetrica

1. Congruità del rapporto di cambio
2. Consenso individuale dei soci
3. Consenso individuale dei soci: termini
4. Invarianza delle quote dei soci nella società scissa
5. Nozione
6. Opzione per la distribuzione proporzionale
7. Opzione per la distribuzione proporzionale: effetti dell'esercizio dell'opzione
8. Opzione per la distribuzione proporzionale: modalità del consenso
9. Opzione per la distribuzione proporzionale: socio silenzioso
10. Rinuncia alla relazione degli esperti
11. Società beneficiaria unica

Scissione asimmetrica

1. Congruità del rapporto di cambio

Sia nella scissione non proporzionale che in quella asimmetrica è illegittima l'assegnazione di partecipazioni in base a un rapporto di cambio non congruo, e cioè con ciò provocando un arricchimento o impoverimento di alcuni soci.

Cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. L.E.2, *Scissione non proporzionale e scissione asimmetrica*, 1° pubbl. 9/08: «[...] Ciò che deve ritenersi in ogni caso non consentito, seguendo il solo schema della scissione non proporzionale o della scissione asimmetrica, è la assegnazione di partecipazioni secondo un rapporto di cambio non congruo, provocando quindi un arricchimento o impoverimento di alcuni soci. Tale eventualità è ovviamente lecita, ma deve essere posta in essere secondo uno schema negoziale tipico che enunci la causa del trasferimento di ricchezza: donazione, vendita, *datio in solutum*, ecc.».

2. Consenso individuale dei soci

Nella scissione asimmetrica il "consenso unanime" richiesto dall'art. 2506, comma 2, c.c., deve intendersi come il consenso dei soli soci cui non vengano assegnate quote di capitale in una o più società partecipanti alla scissione, siano esse la scissa o le beneficiarie (risultando altrimenti illegittima l'intera operazione).

Cfr. Trib. Torino 29 settembre 2014, in *Giur. it.*, 2015, 671, con nota di Bertolotti: «Non è conforme alla lettera ed allo spirito delle norme dettate in tema di scissione, la cui *ratio* consiste nel garantire ai soci della scissa la piena conservazione del valore effettivo della loro partecipazione, un'operazione, definita di scissione parziale, con cui una società assegni ad altre, da essa controllate in misura totalitaria, quote del proprio patrimonio, senza che venga prevista l'attribuzione di quote delle beneficiarie ai propri soci».

Pertanto non è necessario che una scissione solo parzialmente asimmetrica sia approvata anche con il consenso di quei soci cui vengano assegnate proporzionalmente quote di capitale in tutte le società risultanti dall'operazione.

Cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. L.E.10, *Individuazione dei soci che devono prestare il proprio consenso ad una scissione asimmetrica*, 1° pubbl. 9/15 - motivato 9/15: «[...] L'interesse tutelato dalla norma infatti non è altro che il diritto di ciascun socio della scissa a divenire socio di tutte le

Massime e orientamenti

società partecipanti alla fusione (scissa e beneficiaria/e), nel caso di scissione parziale, e il diritto di ciascun socio della società partecipanti alla scissione a divenire socio di tutte le società partecipanti alla scissione, nel caso di scissione totale. Conseguentemente non sarà necessario il consenso dei soci della scissa che non vengono estromessi da alcuna delle società risultanti dall'operazione, né dei soci della/e beneficiaria/e preesistenti. Costoro non si trovano nella condizione di subire un potenziale pregiudizio dalla circostanza che la scissione sia asimmetrica; per tali soci la scissione non si presenta diversamente da una ordinaria scissione proporzionale o non proporzionale, con conseguente applicazione della relativa disciplina. La prescrizione di detto consenso unanime non costituisce quindi una deroga al principio maggioritario poiché essa non pone un *quorum* assembleare unanimistico per l'adozione della delibera di scissione asimmetrica in quanto tale; la *ratio* come sopra individuata, porta infatti a considerare tale consenso come "consenso individuale" che deve essere espresso dai soli soci *uti singuli* che per effetto della operazione di scissione vengono estromessi da una della società derivanti dalla fusione. La norma integra, dunque, la previsione di un consenso esterno alla decisione assembleare, la cui mancanza determina l'inefficacia della decisione, analogamente al consenso previsto dall'art. 2500 *sexies* c.c., in tema di trasformazione regressiva, nonché al consenso previsto per le modifiche degli obblighi di eseguire prestazioni accessorie (art. 2345 c.c.) e dei particolari diritti (art. 2468 c.c.)».

3. Consenso individuale dei soci: termini

In caso di scissione asimmetrica, il consenso unanime di tutti i singoli soci (alla distribuzione di partecipazioni della società scissa in correlazione alla mancata totale o parziale assegnazione di partecipazioni nella società beneficiaria), occorrente a pena di invalidità dell'operazione ...

Cfr. Trib. Torino 29 settembre 2014, in *Giur. it.*, 2015, 671, con nota di Bertolotti: «Non è conforme alla lettera ed allo spirito delle norme dettate in tema di scissione, la cui *ratio* consiste nel garantire ai soci della scissa la piena conservazione del valore effettivo della loro partecipazione, un'operazione, definita di scissione parziale, con cui una società assegni ad altre, da essa controllate in misura totalitaria, quote del proprio patrimonio, senza che venga prevista l'attribuzione di quote delle beneficiarie ai propri soci».

... può essere espresso anche in un momento diverso da quello di approvazione del progetto di scissione; secondo una opinione, il termine ultimo per acquisire detto consenso corrisponderebbe alla data di iscrizione della deliberazione di approvazione del progetto di scissione nel Registro delle Imprese;

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 69-2009/I, La disciplina della scissione "asimmetrica": l'ambito di applicazione e l'interferenza del consenso individuale sul procedimento deliberativo, in CNN Notizie del 13 maggio 2009: «[...] Si ritiene pertanto che il consenso individuale, non all'approvazione del progetto di scissione, perché tale non è il suo oggetto, ma alla distribuzione di partecipazioni nella scissa in cambio della mancata (totale o parziale) assegnazione di partecipazioni in una o più beneficiarie, possa essere prestato, oltre che in adunanza, anche in via preventiva o successiva, purché entro il termine previsto dalla legge per l'iscrizione della deliberazione di approvazione del progetto di scissione, alla stregua di quanto previsto o sostenuto con riferimento alle altre ipotesi di consenso individuale sopra rievocate. In mancanza del consenso anche di un solo socio entro il termine sopra richiamato la deliberazione di approvazione del progetto di scissione resterà definitivamente inefficace e non potrà essere iscritta [...]».

secondo altra opinione, invece, l'espressione di detto consenso sarebbe possibile fino alla stipula dell'atto di scissione.

Cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. L.E.10, *Individuazione dei soci che devono prestare il proprio consenso ad una scissione asimmetrica*, 1° pubbl. 9/15 - motivato 9/15: «Nella scissione asimmetrica il "consenso unanime" richiesto dall'art. 2506, comma 2, c.c., deve intendersi come il consenso dei soli soci cui non siano assegnate partecipazioni in una o più società partecipanti alla scissione, siano esse la scissa o le beneficiarie. [...] A quanto sopra consegue che: a) il consenso dei soci alla scissione asimmetrica può essere prestato sia al momento dell'approvazione del relativo progetto sia antecedentemente che successivamente a tale momento, purché prima della stipula dell'atto di scissione [...]».

4. Invarianza delle quote dei soci nella società scissa

È legittima la scissione con la quale si costituiscano tante società unipersonali quanti sono i soci della società scissa, aventi ciascuna come socio uno dei soci della società scissa, i quali rimangono soci anche della società scissa con le medesime quote di partecipazione che essi avevano ante scissione; ognuna delle società beneficiarie, rispetto alle altre, deve essere dotata, in sede di scissione, di un patrimonio proporzionale alla quota di cui il loro unico socio è titolare nella società scissa.

Cfr. Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 28, *Scissione parziale - partecipazione alle società di nuova costituzione*: «È possibile la scissione parziale di una società pluripersonale a favore di più società di nuova costituzione, a ciascuna delle quali non partecipino tutti i soci della scissa, non solo nell'ipotesi normativamente prevista dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2506 ma anche laddove la società scissa rimanga composta dai medesimi soci nelle originarie quote di partecipazione, e le società di nuova costituzione siano composte ciascuna da uno dei soci della società scissa. L'art. 2506 c.c. dispone che la scissione cd. "asimmetrica" possa essere attuata, con consenso unanime, laddove ad alcuni soci della società scissa non vengano attribuite azioni o quote delle società beneficiarie della scissione bensì azioni o quote della società scissa. La ratio di tale norma consiste nel garantire ai soci partecipanti all'operazione di scissione la possibilità di conservare sostanzialmente la proporzione di partecipazione patrimoniale e amministrativa nell'ambito dell'impresa, anche se non in tutte le società coinvolte nella scissione, realizzando di fatto una compensazione tra la mancata acquisizione di quote in una o più società beneficiarie con l'aumento della proporzione di partecipazione al capitale della scissa. Il legislatore impone, quale condizione imprescindibile di tale operazione, il consenso unanime dei soci coinvolti nella scissione. Si vuole, invero, evitare che il singolo socio possa vedere soppresso il proprio diritto di assumere una partecipazione, anche non proporzionale, in ciascuna società risultante dalla scissione senza aver avuto la possibilità di prestare uno specifico consenso in proposito. È proprio questo l'elemento che differenzia la scissione "asimmetrica" dalla scissione "non proporzionale", disciplinata dall'art. 2506 *bis* comma 4, per la quale non è richiesto il consenso unanime, bensì solo la necessità che nel progetto di scissione sia previsto e regolamentato, per i soci non assenzienti, il diritto di exit. Si può infatti distinguere la scissione non proporzionale da quella asimmetrica, in quanto nella prima vi è un rischio di "compressione" della posizione patrimoniale e amministrativa del socio, rischio bilanciato dalla possibilità di uscita dalla società in caso di dissenso; nella seconda, invece, il rischio è di vera e propria "soppressione" della posizione del socio, soppressione che può verificarsi solo con il consenso specifico del socio in questione. Per quanto riguarda la scissione "asimmetrica" di cui all'art. 2506 c.c., una lettura restrittiva della norma in esame dovrebbe portare ad escludere che questa possa attuarsi mediante l'attribuzione ai singoli soci della scissa dell'intero capitale di ciascuna beneficiaria, senza che, contestualmente, gli altri ricevano una correlativa attribuzione di quote nella scissa. Nella fattispecie in esame, tuttavia, la descritta ratio della norma non è contraddetta laddove si verificano entrambe le seguenti condizioni: 1. i valori patrimoniali assegnati alle singole società beneficiarie siano sostanzialmente equivalenti; 2. le quote di partecipazione al capitale della società scissa restino immutate. Con riferimento alla prima condizione, innanzi tutto va detto che più che di "equivalenza" delle attribuzioni patrimoniali alle società beneficiarie, deve parlarsi di "proporzionalità" tra l'attribuzione patrimoniale e l'entità dell'originaria partecipazione nel socio nella scissa. Si faccia l'esempio della società Alfa s.r.l., composta da tre soci (Tizio, Caio e Sempronio), il cui capitale sia diviso in quote diseguali (Tizio 50%, Caio 30%, Sempronio 20%), che si scinde parzialmente, ai sensi dell'art. 2506 c.c., a favore di tre società unipersonali: Beta s.r.l. (socio unico Tizio), Gamma s.r.l. (socio unico Caio), Delta s.r.l. (socio unico Sempronio). Per rispettare il principio anzidetto e realizzare il programma in esame, occorre che, se le entità patrimoniali di Alfa s.r.l. oggetto di trasferimento nella scissione ammontano ad euro 1.000.000,00, la Beta s.r.l. riceva risorse patrimoniali pari a euro 500.000,00, la Gamma s.r.l. euro 300.000,00, la Delta s.r.l. euro 200.000,00. [...] Per quanto riguarda la seconda condizione, ossia il mantenimento nella scissa delle originarie proporzioni di partecipazione sociale, questa appare davvero condizione essenziale [...]. La scissione asimmetrica [...] presuppone [...] una fisiologica alterazione degli equilibri di partecipazione nella scissa, necessaria per compensare la mancata attribuzione ad uno o più soci di quote in una o più società beneficiarie. Nel caso in esame, invece, l'ottenimento della titolarità esclusiva del pacchetto di quote di una società beneficiaria in capo ai singoli soci della scissa, non solo giustifica la non alterazione della distribuzione patrimoniale nella scissa, ma addirittura la impone, in quanto una eventuale variazione della percentuale di partecipazione al capitale della scissa potrebbe alterare l'equilibrio patrimoniale soggettivo che si intende realizzare. In altre parole, volendo riprendere l'esempio di cui sopra, se il patrimonio residuo della scissa Alfa s.r.l., dopo l'avvenuto trasferimento alle beneficiarie, ammonta ad euro 1.000.000,00, un'eventuale variazione delle partecipazioni sociali della Alfa s.r.l. in base alla quale Tizio si ritrovi il 55% del capitale, mentre Caio il 25% e Mevio il 20%, po-

Massime e orientamenti

trebbe recare a Caio, socio che vede ridotta la sua partecipazione al capitale (e quindi altresì compressa la sua proporzionale aspettativa patrimoniale da euro 300.000,00 ad euro 250.000,00) un pregiudizio del tutto ingiustificato, per non dire illogico. Pertanto, ferma restando l'esigenza imprescindibile del requisito dell'unanimità dei consensi, deve ritenersi che, verificandosi entrambe le circostanze sopra riportate, la scissione possa utilmente realizzarsi, senza violare alcun precetto. In presenza di attribuzioni proporzionali ed in assenza di alterazioni nelle partecipazioni originarie nella scissa, non si verifica infatti alcun arricchimento o impoverimento non giustificato della posizione patrimoniale e amministrativa dei soci partecipanti, ciò che invece avverrebbe laddove, per rispettare il tenore letterale della norma si attribuisse, ad almeno un socio, una diversa parte del capitale della società scissa. Né può dirsi ostativo a tale ultima soluzione il dato letterale della norma, che può essere interpretata estensivamente e che non può ritenersi inderogabile, in quanto posta a tutela dell'interesse dei soci e non dei terzi. In conclusione, deve ritenersi legittima l'operazione di scissione parziale di una società pluripersonale che venga attuata mediante la costituzione di più società unipersonali, tante quanti sono i soci della scissa e ciascuna interamente partecipata da uno dei soci della scissa, con la contestuale attribuzione alle beneficiarie di una porzione patrimoniale sostanzialmente proporzionale alla partecipazione detenuta nella scissa e la conservazione, nella scissa, delle originarie proporzioni di partecipazione al capitale. Né le cose cambiano laddove le società beneficiarie di nuova costituzione dalle quali risultino "esclusi" taluni soci non siano tutte unipersonali, sempre che siano verificate le due condizioni di cui innanzi».

5. Nozione

Nella scissione asimmetrica (che è realizzabile solo con il consenso unanime di tutti i soci: art. 2506, comma 2, c.c.), a uno o più soci della società scissa non vengono assegnate le partecipazioni della società beneficiaria ma viene loro attribuita una maggior partecipazione nella società scissa; più in generale, è possibile, con il consenso unanime dei soci, che ad alcuni di essi non siano assegnate partecipazioni di una o più società risultanti dalla scissione (siano esse la società scissa o le società beneficiarie), compensando tale mancata assegnazione con maggiori partecipazioni in altra o altre società risultanti dalla scissione.

Cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. L.E.2, *Scissione non proporzionale e scissione asimmetrica*, 1° pubbl. 9/08: «Nella scissione tipica le azioni o quote delle società risultanti da tale operazione (scissa e beneficiarie) sono attribuite ai soci in misura proporzionale alla loro partecipazione originaria. Costituiscono eccezioni a tale principio la scissione non proporzionale e la scissione asimmetrica. [...] La scissione asimmetrica è invece disciplinata dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 2506 c.c., il quale prevede che con il consenso unanime dei soci sia possibile non assegnare ad alcuni di essi partecipazioni in una delle società beneficiarie, ma partecipazioni della scissa. Tale disposizione, stabilendo un principio generale circa la possibilità per i soci di disporre all'unanimità del loro diritto di partecipare a tutte le società risultanti da una scissione, può essere interpretata estensivamente. Può quindi ritenersi legittimo che, con il consenso unanime dei soci, ad alcuni di essi non siano assegnate partecipazioni di una o più società risultanti da una scissione (siano esse la scissa o le beneficiarie), compensando tale mancata assegnazione con maggiori partecipazioni in qualsiasi altra o altre società risultanti [...]».

Cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. L.E.11, *Non necessità di consenso unanime nel caso di scissione asimmetrica con facoltà di opzione proporzionale*, 1° pubbl. 9/15 - motivato 9/15: «[...] La *ratio* del requisito del consenso unanime, considerato incongruo nel sistema in quanto la scissione asimmetrica costituisce una particolare forma di attuazione della scissione non proporzionale e non una tipologia a se stante di scissione, né giustificato da una maggior pericolosità, deriva dalla necessità di eliminare il rischio che ai soci della scissa non vengano assegnate partecipazioni in tutte le società partecipanti alla scissione, ma soltanto della medesima scissa o di una o alcuna delle beneficiarie. [...] Conseguentemente, l'attribuzione a detti soci (soci della scissa cui non siano assegnate partecipazioni di una o più società partecipanti alla scissione) della facoltà di optare per la assegnazione proporzionale di azioni o partecipazioni tanto della scissa che della o delle beneficiarie (specie se la regola di *default* sia quest'ultima) elimina per definizione tale rischio, facendo venir meno la necessità del consenso unanime. Né pare che a tale soluzione si possa obiettare che, anche in caso di opzione, il socio potrebbe vedere alterata la propria posizione amministrativa, in dipendenza della scelta degli altri soci. Il sistema in effetti, di regola, non tutela in assoluto le posizioni amministrative reciproche che possono variare fisiologicamente per comportamenti degli altri soci (si pensi alla cessione di partecipazioni, all'esercizio o meno del diritto di opzione, di prelazione o di recesso, da parte di altri soci). [...] L'opzione per il sistema proporzionale consente il mantenimento della posizione patrimoniale qualitativa, eliminando il ri-

schio di una estromissione rispetto a questa o quella componente dell'impresa sociale cui si era partecipati [...].».

6. Opzione per la distribuzione proporzionale

Appare legittima la previsione, nel progetto di scissione asimmetrica, del diritto del socio di opzione per la distribuzione proporzionale (e quindi per il mantenimento della sua posizione originaria nella società scissa) in luogo della distribuzione non proporzionale di cui all'art. 2506, comma 2, c.c.).

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 69-2009/I, La disciplina della scissione "asimmetrica": l'ambito di applicazione e l'interferenza del consenso individuale sul procedimento deliberativo, in CNN Notizie del 13.5.2009: «[...] In altri termini, pare legittimo che il progetto di scissione, recuperando la soluzione indicata nella norma previgente [art. 2504 octies previgente, N.d.A.], consenta ad ogni socio di optare per la distribuzione proporzionale ed il mantenimento della sua posizione originaria nella scissa in luogo della distribuzione non proporzionale descritta nell'art. 2506 secondo comma. La soluzione proposta risponde all'esigenza di conciliare il diritto del singolo socio con l'interesse, che pare meritevole di tutela, di evitare l'interruzione e la riproposizione del procedimento di scissione qualora non si ottenga il consenso di tutti i soci, ma solo di una parte di essi, alla distribuzione non proporzionale che coinvolga le partecipazioni della scissa. Infatti, la scissione proporzionale è disponibile da parte della maggioranza, senza possibilità da parte del socio di minoranza di eccepire alcunché, salvo il diritto di recesso consentito nelle società non azionarie».

7. Opzione per la distribuzione proporzionale: effetti dell'esercizio dell'opzione

In caso di scissione asimmetrica con diritto di opzione del socio per la distribuzione proporzionale (e salvo che il progetto di scissione non disponga diversamente), le minori partecipazioni che siano assegnate a determinati soci (i soci in soggezione), per effetto dell'esercizio dell'opzione proporzionale da parte di altri soci (i soci optanti), sono compensate con l'assegnazione proporzionale ai soci in soggezione della porzione di partecipazioni rifiutata dai soci optanti, mantenendosi in tal modo inalterato il rapporto di cambio.

Cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. L.E.11, *Non necessità di consenso unanime nel caso di scissione asimmetrica con facoltà di opzione proporzionale*, 1° pubbl. 9/15 - motivato 9/15: «[...] Si pone infine il problema di stabilire quali siano le conseguenze dell'esercizio dell'opzione proporzionale da parte di taluni soci sulla compagine sociale. Nessun problema si pone qualora il progetto di scissione determini la regolamentazione di tale eventualità; in via meramente esemplificativa il progetto potrebbe prevedere (I) che l'intera operazione venga a decadere, ovvero (II) che in tal caso la scissione diventi proporzionale per tutti i soci della scissa, ovvero infine (III) che le minori partecipazioni assegnate a determinati soci per effetto dell'esercizio dell'opzione proporzionale da parte di altri soci, siano compensate con l'assegnazione ai primi della porzione di partecipazione rifiutata dai secondi necessaria a mantenere inalterato il rapporto di cambio. Nel caso in cui il progetto di scissione nulla preveda al riguardo tale ultima ipotesi è anche quella preferibile, in quanto l'unica conforme alla volontà espressa nel progetto di scissione; infatti i soci della scissa non optanti esprimono indubbiamente il loro consenso alla diversa ripartizione tra loro delle partecipazioni nei termini sopra indicati»..

8. Opzione per la distribuzione proporzionale: modalità del consenso

Nel progetto di scissione asimmetrica con diritto di opzione del socio per la distribuzione proporzionale, devono essere specificate le modalità con le quali i soci possono manifestare la propria opzione individuale.

Cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. L.E.11, *Non necessità di consenso unanime nel caso di scissione asimmetrica con facoltà di opzione proporzionale*, 1° pubbl. 9/15 - motivato 9/15: «[...] Con riferimento alle modalità attuative dell'esercizio dell'opzione proporzionale si può ritenere che il singolo socio sia sufficientemente tutelato mediante la previsione nel progetto di scissione di un congruo termine (ad esempio un termine equivalente a quello concesso dalla legge ai creditori per opporsi) e di adeguate modalità per manifestare la propria opzione individuale (per esempio: raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC inviata presso la sede legale ed indirizzata al legale rappresentante), per la quale pare opportuno che sia individualmente sollecitato. I soci presenti in assemblea potranno votare

Massime e orientamenti

la scissione asimmetrica ovvero optare espressamente per la partecipazione proporzionale al capitale di tutte le società risultanti dall'operazione con dichiarazione resa nella stessa assemblea chiamata ad approvare il progetto di scissione, ovvero, ancora, riservarsi di farlo con dichiarazione da inviare successivamente, entro il termine previsto nel progetto di scissione. I soci non intervenuti in assemblea potranno del pari optare per la scissione asimmetrica ovvero per la partecipazione proporzionale al capitale di tutte le società risultanti dall'operazione con le modalità ed entro il termine previsto dal progetto di scissione contenente espressa indicazione della facoltà di esercitare l'opzione proporzionale [...].».

9. Opzione per la distribuzione proporzionale: socio silenzioso

In caso di scissione asimmetrica con diritto di opzione del socio per la distribuzione proporzionale, il silenzio del socio sull'esercizio dell'opzione (sia in sede di approvazione del progetto di scissione, sia successivamente a detto momento) deve essere interpretato come opzione per l'assegnazione proporzionale.

Cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. L.E.11, *Non necessità di consenso unanime nel caso di scissione asimmetrica con facoltà di opzione proporzionale*, 1° pubbl. 9/15 - motivato 9/15: «[...] *Quid iuris* dei soci non intervenuti in assemblea e che non si siano espressi relativamente all'opzione proporzionale? Appare prudentiale, allo stato, come ritenuto anche da attenta dottrina [...] che a tali soci venga applicato il criterio proporzionale, conseguentemente gli stessi riceveranno, a fronte dell'annullamento di una parte della partecipazione della società scissa posseduta, una partecipazione delle beneficiarie proporzionale alla partecipazione detenuta nella società scissa [...].».

10. Rinuncia alla relazione degli esperti

Anche in caso di scissione asimmetrica è applicabile l'ultimo comma dell'art. 2501 *sexies* c.c. in tema di rinunciabilità alla relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio.

Cfr Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 40-2012/I, *Scissione asimmetrica: a) unica beneficiaria; b) rinuncia alla relazione degli esperti*, in *CNN Notizie* del 5 settembre 2012: «Si pongono due quesiti in tema di scissione asimmetrica (art. 2506, comma 2, c.c.): [...] 2) si chiede, inoltre, benché vi siano più rapporti di cambio, se sia possibile rinunciare alla Relazione degli Esperti.[...] Quanto alla seconda questione, il terzo comma dell'art. 2506-ter, c.c., dopo aver disposto che alla scissione si applica l'art. 2501-*sexies*, c.c., e quindi la relazione degli esperti circa la congruità del rapporto di cambio, precisa che la stessa relazione non è richiesta nell'ipotesi in cui la scissione avvenga con costituzione di nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quelli proporzionali.[...] Sul piano degli interessi coinvolti dall'operazione, poi, la legge prescinde dalla relazione degli esperti nel caso in cui non si ponga un problema di congruità del concambio: la norma, non prescrivendo la relazione come documento sempre e comunque imprescindibile, è quindi, evidentemente, rivolta a tutelare gli interessi dei soci e non gli interessi dei terzi creditori [...]. Peraltro, l'esonero dalla redazione della relazione degli esperti può anche derivare dal consenso unanime dei soci, a conferma del fatto che questa è "disponibile", non essendo finalizzata alla tutela dei terzi: infatti, come autorevolmente affermato (Consiglio Notarile di Milano, massima n. 25 del 22 marzo 2004, in Consiglio Notarile di Milano, *Massime notarili in materia societaria*, Milano, 2007, 97), "l'organo amministrativo può essere esonerato dall'obbligo di far redigere la relazione degli esperti di cui agli articoli. 2501-*sexies* e 2506-ter c.c., con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione. Il quarto comma dell'art. 2506-ter c.c. va inteso nel senso che consente all'organo amministrativo, con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione, di farsi esonerare oltre che dall'obbligo di redigere la situazione patrimoniale di cui al primo comma e la relazione di cui al secondo, anche da quello di far redigere la relazione degli esperti di cui al terzo comma. Tale possibilità si applica ad ogni tipo di scissione (totale o parziale) sia essa a favore di società di nuova costituzione o di società già esistente. Resta fermo l'obbligo della relazione di stima di cui agli artt. 2343 e 2465 c.c. nel caso in cui la scissa sia una società di persone e la o le beneficiarie siano società di capitali di nuova costituzione o società di capitali preesistenti che per effetto della scissione aumentino il loro capitale (il principio si desume dall'art. 2501-*sexies* ultimo comma c.c. in tema di fusione), nonché ove comunque applicabile per legge". In definitiva, l'ipotesi della scissione asimmetrica, che di per sé (comportando una non proporzionalità nelle partecipazioni rispetto allo *status quo ante*) non implica una esclusione *ex lege* dalla redazione della relazione degli esperti,

non pregiudica, tuttavia, la possibilità di un esonero con il consenso unanime dei soci, trattandosi di presidio posto a tutela dei loro interessi e non di quello dei terzi».

11. Società beneficiaria unica

È legittima la scissione asimmetrica anche nel caso in cui vi sia una sola società beneficiaria.

Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 40-2012/I, *Scissione asimmetrica: a) unica beneficiaria; b) rinuncia alla relazione degli esperti*, in *CNN Notizie* del 5 settembre 2012: «Si pongono due quesiti in tema di scissione asimmetrica (art. 2506, comma 2, c.c.): 1) si chiede, anzitutto, se la scissione asimmetrica possa aver corso anche laddove la beneficiaria sia una sola; [...] Quanto al primo profilo, si segnalano due opposti orientamenti. Per alcuni, infatti, la disciplina prevista nell'art. 2506 secondo comma si applica solo in caso di pluralità di beneficiarie, come previsto letteralmente nella norma, e non di unica beneficiaria, poiché in quest'ultimo caso è inevitabile che la scissione non proporzionale si attui mediante assegnazione di partecipazioni della scissa; non troverebbe applicazione, inoltre, se vi è "assegnazione di azioni o quote delle beneficiarie a tutti i soci della scissa, ancorché in misura fortemente non proporzionale" [...]. All'opposto, la tesi prevalente ritiene che, la regola dell'unanimità prevista dal secondo comma dell'art. 2506 c.c. si estenda ai casi di scissione a favore di unica beneficiaria e di scissione attuata senza assegnazione di nuove partecipazioni della scissa ma tramite incremento del valore proporzionale di queste ultime, fermo restando il presupposto necessario dell'assegnazione a taluni soci di partecipazioni nella scissa in luogo di partecipazioni nella o nelle beneficiarie [...]».

LIBRI

Disponibile in E-BOOK

REATI TRIBUTARI E SISTEMA NORMATIVO EUROPEO

La riforma della frode fiscale e della dichiarazione infedele

Antonio D'Avirro, Marco Giglioli, Michele D'Avirro

L'opera affronta in modo sistematico tutte le novità introdotte nel sistema penale tributario dal recente **D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158**.

Il nuovo sistema penale tributario mira a ridurre l'area di intervento della sanzione punitiva ai soli casi connotati da un particolare disvalore giuridico, caratterizzati da comportamenti artificiosi, fraudolenti e simulatori, oggettivamente e soggettivamente inesistenti, ritenuti insidiosi anche rispetto all'attività di controllo.

Particolare attenzione si rivolge al reato di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** e ai rapporti tra il reato di **dichiarazione infedele** e quello di **falso in bilancio**.

L'ultima parte del presente lavoro, oltre ad approfondire la disciplina della confisca obbligatoria del profitto dei reati tributari, di notevole rilevanza pratica, è dedicata all'approfondimento di due

temi: la **prescrizione** e il principio del **ne bis in idem**, sul quale è recentemente intervenuta la pronuncia della **Corte EDU, 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia**, temi che interessano direttamente il difficile rapporto tra il nostro sistema sanzionatorio tributario e il sistema normativo europeo.

Wolters Kluwer Italia 2017, pagg. 768
Prezzo: € 60,00
Codice: 2017408
ISBN: 978-88-13-36193-8

Per informazioni e acquisti

- **Servizio Informazioni Commerciali** (tel. 02.824761 – fax 02.82476403)
- **Agenzie Ipsoa di zona**
www.shop.wki.it/agenzie
- **www.shopwki.it**

